



Fornitura di sistemi analitici (strumentazione, reagenti, controlli e materiale di consumo) per la determinazione qualitativa di sostanze d'abuso e/o metaboliti principali nelle urine ad uso clinico per l'ASST della Valcamonica e l'ASST Franciacorta per un periodo di 36 mesi, rinnovabili fino ad ulteriori 36 mesi, mediante procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D.Lgs.50/2016 e smi attraverso l'utilizzo del sistema informatico di negoziazione "SINTEL"

CAPITOLATO TECNICO



INDICE

DISPOSIZIONI CHE DISCIPLINANO L'OGGETTO DEL CONTRATTO	
ART. 1	OGGETTO DELLA FORNITURA
ART. 2	REQUISITI MINIMI E INDISPENSABILI, PENA L'ESCLUSIONE
ART. 3	REQUISITI GENERALI OBBLIGATORI, PENA L'ESCLUSIONE
ART. 4	REQUISITI AUSPICABILI DEL SISTEMA
ART. 5	SERVIZI INCLUSI NELL'APPALTO
ART. 6	QUALITÀ DELLA FORNITURA
DISPOSIZIONI CHE DISCIPLINANO L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	
ART. 7	ORDINATIVI E SOMMINISTRAZIONI
ART. 8	SOSTITUZIONE DEI PRODOTTI
ART. 9	INDISPONIBILITÀ DEI PRODOTTI
ART. 10	AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO
ART. 11	INSTALLAZIONE, COLLAUDO E ASSISTENZA
ART. 12	ALTRE INDICAZIONI
ART. 13	GARANZIA DELL'ADEMPIMENTO DEL CONTRATTO
ART. 14	MODALITÀ DI CONSEGNA
ART. 15	NORME DI SICUREZZA
ART. 16	CONTROLLO DELLA FORNITURA – CONTESTAZIONI – INADEMPIENZE CONTRATTUALI – PENALITÀ
ART. 17	PREZZI, DURATA, RECESSO E RISOLUZIONE
ART. 18	FINANZIAMENTI E PAGAMENTI
ART. 19	CESSIONE DI CREDITO



Art. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente Capitolato tecnico descrive le condizioni per la **Fornitura di sistemi analitici (strumentazione, reagenti, controlli e materiale di consumo) per la determinazione qualitativa di sostanze d'abuso e/o metaboliti principali nelle urine ad uso clinico per l'ASST della Valcamonica e l'ASST della Franciacorta per un periodo di 36 mesi, rinnovabili fino ad ulteriori 36 mesi.**

L'appalto prevede la fornitura di:

AZIENDA	DESCRIZIONE	QUANTITÀ
ASST VALCAMONICA	TEST automatico per la determinazione qualitativa di sostanze d'abuso e/o metaboliti principali nelle urine	600
ASST FRANCIACORTA		600
ASST VALCAMONICA	Reagenti ausiliari, calibratori, controlli (positivo e negativo), soluzioni di lavaggio, altro materiale di consumo, carta di refertazione, ecc.	Secondo necessità
ASST FRANCIACORTA		Secondo necessità
ASST VALCAMONICA	Strumentazioni identiche, nuove e di ultima generazione, destinate ai Presidi Ospedalieri di Esine e Edolo e 1 strumentazione identica di backup (anche ricondizionata)	2+1 backup
ASST FRANCIACORTA	Strumentazioni identiche, nuove e di ultima generazione, destinate ai Presidi Ospedalieri di Chiari e Iseo e 1 strumentazione identica di backup (anche ricondizionata)	2+1 backup

Si specifica che le quantità indicate hanno valore puramente indicativo e non tassativo. L'entità della fornitura sarà correlata al reale fabbisogno del Laboratorio Analisi di ciascuna delle Aziende appaltanti, determinato dal reale consumo che si risconterà nel corso del rapporto. Conseguentemente, il fornitore sarà obbligato per tutti quei maggiori o minori quantitativi dei quali il Committente intende approvvigionarsi.

Il materiale di consumo deve essere dettagliato voce per voce, come da allegato 4a.

La Società deve impegnarsi **ad integrare gratuitamente** il materiale diagnostico consumato per la ripetizione di esami causati da motivi indipendenti dall'operatore o da altri eventi esterni e riconducibili ad inconvenienti legati ai kit od alla strumentazione.

Nella fase di installazione la Società deve impegnarsi a fornire gratuitamente tutto il materiale diagnostico e di uso necessario per la messa a punto e collaudo delle metodiche sulle strumentazioni fornite

**Art. 2 - REQUISITI MINIMI E INDISPENSABILI, PENA L'ESCLUSIONE**

1	Sistema diagnostico immunologico di tipo competitivo per l'analisi qualitativa su urina delle sostanze d'abuso (droghe e farmaci) a scopo clinico
2	Strumentazione da banco con minimo ingombro
3	Strumentazioni identiche per tutte le sedi e almeno n.1 strumentazione di backup per ciascuna ASST (Valcamonica e della Franciacorta)
4	Strumentazione operativa 24 ore su 24
5	Il sistema diagnostico non deve richiedere alcun pretrattamento delle urine da analizzare
6	Volume di campione da analizzare inferiore a 1 ml
7	Risultati entro 30 minuti
8	Determinazione simultanea, qualitativa individuale e distinta di tutte le sostanze d'abuso e/o metaboliti principali indicate di seguito con i rispettivi valori di cut-off: Tetraidrocannabinoidi 50 ng/ml, Cocaina 300 ng/ml, Oppiacei 300 ng/ml, Amfetamine 1000 ng/ml, Metanfetamine 1000 ng/ml, Metadone 300 ng/ml, Barbiturici 300 ng/ml, Benzodiazepine 300 ng/ml, Antidepressivi triciclici 1000 ng/ml, Paracetamolo 5 ug/ml, Fenilciclidina 25 ng/ml
9	Controllo di processo integrato in ogni corsa analitica
10	Possibilità di collegamento ad host
11	Documentazione tecnica sulle eventuali cross reazioni
12	Letto barcode per l'identificativo del paziente
13	Lettura strumentale per una interpretazione oggettiva del risultato tale da permettere la classificazione del campione secondo criteri qualitativi del tipo POS o NEG
14	Produzione di referto strumentale che permetta l'identificazione del paziente e l'archiviazione del risultato
15	Fornitura comprensiva di reagenti, calibratori e controlli (positivo e negativo) nonché di ogni eventuale consumabile necessario all'esecuzione del procedimento analitico
16	Manuale di utilizzo in lingua italiana
17	Schede tecniche e di sicurezza dei prodotti forniti redatte nel rispetto delle normative vigenti
18	Corso di addestramento del personale per l'avviamento del sistema in sede, per ogni ASST
19	Dettaglio delle manutenzioni periodiche necessarie
20	Assistenza tecnica garantita in sede, dal lunedì al venerdì, entro massimo 24 ore dalla richiesta di intervento straordinario; manutenzione programmata (almeno 1 intervento/anno) e straordinaria di tipo full risk compresi i pezzi di ricambio necessari a garantire il costante e perfetto funzionamento delle apparecchiature. In caso di non riparabilità della strumentazione dalla richiesta di intervento straordinario, l'Appaltatore è tenuto a fornire identica apparecchiatura sostitutiva entro 2 giorni lavorativi dal lunedì al venerdì e comunque entro il primo giorno utile in caso di irreparabilità avvenuta in coincidenza del sabato o festività.
21	Aggiornamento in caso di migliorie sia tecniche che di software, introdotte dal produttore in corso di gara, senza oneri per le Aziende



Nota: nell'offerta tecnica le Ditte devono rispondere ai requisiti punto per punto.

Art. 3 - REQUISITI GENERALI OBBLIGATORI, PENA L'ESCLUSIONE

Ai sensi del presente Capitolato, sono da considerarsi obbligatori:

- conformità alle norme: conformi alla normativa vigente e marchi CE nel rispetto della Direttiva 93/42 CEE recepita con D.Lgs. n. 46/97 e smi.
- fornibilità al SSN e, pertanto, il possesso di tutte le autorizzazioni e registrazioni di legge;
- confezionamento in imballaggi idonei a garantire un'efficace barriera contro umidità, polvere e qualsiasi altra contaminazione, integrità dei prodotti durante il trasporto, conservazione nei magazzini delle Aziende e stoccaggio nei locali adiacenti ai luoghi di utilizzo. Il confezionamento deve permettere agli operatori un facile prelievo dell'articolo ed il controllo sulla quantità residua. La confezione del singolo prodotto, di dimensioni adatte al contenuto, costituita da materiale idoneo, deve permettere la facile e sicura apertura ed il prelievo del dispositivo. Tutti i prodotti devono essere perfettamente identificabili e sulle confezioni devono essere riportate le indicazioni previste dalla normative vigenti
- identificabilità prodotti, le cui confezioni esterne e interne devono riportare:
 - la descrizione del prodotto, comprensiva del nome e dell'eventuale misura;
 - il codice del prodotto;
 - l'eventuale metodo di sterilizzazione e la dicitura "sterile";
 - il lotto di produzione ed eventuale sterilizzazione;
 - la data di scadenza e/o durata;
 - la ditta produttrice;
 - il marchio CE;
 - le istruzioni per l'uso e la conservazione;
 - le informazioni previste dall'etichetta dell'imballaggio individuale (per confezioni multiple).

Art. 4 - REQUISITI AUSPICABILI DEL SISTEMA

1	Metodica di rilevazione in fluorescenza
2	Strumentazione da banco con ingombro fisico e peso minimi "tipo POCT"
3	Possibilità di altri analiti non inclusi nei requisiti minimi
4	Minima manualità per l'operatore
5	Volume di campione da analizzare minimo
6	Tempo di analisi minimi
7	Identificativo utente per l'accesso strumentale
8	Possibilità di collegamento ad host
9	Stampante integrata
10	Strumentazione autoalimentata
11	Software di gestione risultati con possibilità di esportazione dei dati memorizzati, richiamo risultati dei pazienti e/o controlli, stampa da archivio
12	Minima manutenzione necessaria al sistema
13	Possibilità di concordare la scadenza minima dei prodotti al momento dell'ordine

Nota: nell'offerta tecnica le Ditte devono rispondere ai requisiti punto per punto.



Art. 5 – SERVIZI INCLUSI NELL'APPALTO

La ditta aggiudicataria deve:

- garantire il collaudo, l'assistenza tecnica e la manutenzione *full risk* di tutte le apparecchiature oggetto di gara;
- indicare la scadenza dei reattivi al momento della consegna;
- sostenere corsi di addestramento del personale per l'avviamento del sistema;
- fornire gratuitamente il numero di test necessari all'espletamento delle prove per l'avviamento ed allineamento dei sistemi forniti secondo le procedure del Sistema Qualità del Laboratorio (almeno 10 determinazioni per ciascuna prova di accuratezza, concordanza, allineamento; tale fornitura dovrà essere garantita gratuitamente anche in caso di utilizzo dell'apparecchiatura di Backup;
- assicurare gli aggiornamenti tecnici e di *software*, senza oneri per le ASST;
- garantire l'assistenza tecnica entro le 24 ore dalla richiesta di intervento;
- programmare la manutenzione della strumentazione a cadenza annuale.

Art. 6 – QUALITA' DELLA FORNITURA

La precisa qualità della merce costituisce elemento essenziale della fornitura.

I reagenti proposti devono essere provvisti della relativa scheda tecnica che ne definisca le caratteristiche in termini di stabilità, affidabilità, ripetibilità.

Le schede di sicurezza dei prodotti classificati pericolosi secondo le norme vigenti saranno richieste solo ed esclusivamente all'aggiudicatario e dovranno essere fornite ai Laboratori Analisi.

L'ASST della Valcamonica si riserva la facoltà di richiedere, nel corso di durata del presente contratto, ulteriori reagenti non elencati nella presente richiesta di offerta, ma presenti nel listino prezzi della Società aggiudicataria, la quale si obbliga a fornirli alle medesime condizioni economiche di contratto.

I prodotti che presenteranno difetti o discordanze saranno tenuti a disposizione della Ditta fornitrice e restituiti anche se tolti dal loro imballaggio originario e la Ditta stessa dovrà provvedere alla loro sostituzione entro 3 giorni lavorativi dalla comunicazione della contestazione con raccomandata A.R., con materiale idoneo.

In ogni momento, a cura dei competenti servizi dell'Azienda, potrà essere verificata la corrispondenza delle caratteristiche tecniche proprie dei prodotti consegnati con le specifiche tecniche dichiarate dalla Ditta aggiudicataria.

L'Azienda non assume, comunque, responsabilità per il deperimento o la perdita della merce respinta, ma non ritirata dalla Ditta aggiudicataria.

Il presente Capitolato si ispira al principio della presupposizione, in quanto il volume delle attività potenzialmente richiedibili non è esattamente prevedibile perché subordinato a fattori variabili e ad altre cause e circostanze legate alla particolare natura dell'attività Aziendale, nonché ad eventuali manovre di contenimento della spesa sanitaria disposta dallo Stato o dalla Regione Lombardia. Di conseguenza la ditta aggiudicataria sarà tenuta ad erogare il servizio, alle condizioni economiche e tecnico-organizzative risultanti in sede di gara, senza poter avanzare alcuna eccezione o reclamo qualora l'attività risultasse diversa da quella preventivabile, a seguito delle informazioni fornite. Verificandosi tale ipotesi l'Impresa non potrà pretendere indennizzi o risarcimenti di qualsiasi tipo. E' fatta salva per entrambe le parti la facoltà di recesso prevista dall'art. 1467 del Codice Civile.



Art. 7 - ORDINATIVI E SOMMINISTRAZIONI

Il fornitore riceverà dall'Area Gestione Risorse Materiali ordinativi della quantità e qualità della merce che dovrà somministrare nei termini prefissati.

In caso somministrazioni in via d'urgenza, il fornitore dovrà effettuarle immediatamente, non appena ricevuto l'ordine. Le consegne dovranno essere effettuate presso i magazzini dei P.O. dipendenti dalle rispettive ASST.

La merce deve essere consegnata con la relativa bolla di accompagnamento debitamente compilata con il riferimento al numero d'ordine dell'Unità Operativa preposta a scaricare nei magazzini a cura, rischio e spese del fornitore dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì.

La merce consegnata dovrà corrispondere per qualità e quantità a quanto ordinato dai competenti Servizi delle ASST, i quali, tramite i loro addetti, potranno respingere la merce non conforme o in eccesso, senza alcuna formalità.

La merce respinta dovrà essere sostituita al massimo entro tre giorni con altra corrispondente a quanto stabilito dalle norme del presente capitolato. In caso di ritardo nelle consegne, le ASST si ritengono autorizzate a provvedere altrove, addebitando al fornitore il maggior onere pagato ed ogni altra spesa in sede di liquidazione delle fatture.

E' TASSATIVAMENTE ESCLUSA L'IMPOSIZIONE DI MINIMI D'ORDINE. Conseguentemente il fornitore sarà obbligato per tutti quei maggiori o minori quantitativi dei quali il Committente intende approvvigionarsi.

La consegna deve avvenire entro 15 giorni dalla data dell'ordine. In caso di richieste di consegne "urgenti" il materiale dovrà essere consegnato entro 3 giorni lavorativi dalla data dell'ordine.

I prodotti devono essere forniti nei quantitativi richiesti; eventuali eccedenze non autorizzate non saranno accettate. Agli effetti della fatturazione saranno validi i quantitativi netti che verranno riscontrati all'atto del ricevimento. Il fornitore dovrà accettare le eventuali contestazioni sulla quantità e qualità dei prodotti forniti anche a distanza di tempo dalla consegna, quando cioè, all'apertura degli imballaggi e delle confezioni, ovvero all'atto dell'utilizzo, ne sarà possibile il controllo, data l'impossibilità di verificare tutta la merce all'atto del ricevimento.

Eventuali vizi, difetti o non rispondenza ai requisiti prescritti dovranno essere eliminati a spese della Società aggiudicataria entro il più breve tempo possibile e comunque in tempo utile per non recare alcun intralcio ed inconveniente al normale funzionamento del Laboratorio.

Art. 8 – SOSTITUZIONE DEI PRODOTTI

La Società aggiudicataria, qualora ponga in commercio durante il periodo di fornitura nuovi prodotti, kit o nuove apparecchiature analoghe a quelle oggetto della presente gara che presentino migliori o uguali caratteristiche di rendimento e funzionalità, potrà proporre alle ASST interessate di sostituire i prodotti nuovi in luogo di quelli aggiudicati, fermo restando le condizioni stabilite nella gara, senza che i prezzi abbiano a subire variazioni in aumento.

Art. 9 – INDISPONIBILITÀ DEI PRODOTTI

La Società aggiudicataria dovrà garantire per l'intera durata del contratto la fornitura oggetto del presente Capitolato.

Nel caso in cui durante tale periodo e nell'eventuale proroga o rinnovazione la Società aggiudicataria fosse impossibilitata a garantire la prosecuzione della fornitura (cessata produzione dei prodotti aggiudicati in gara o altri casi) essa dovrà garantire la fornitura di prodotti simili per caratteristiche e valore alle condizioni pattuite in sede di gara. In caso di indisponibilità temporanea di prodotti per causa di forza maggiore, la Società aggiudicataria dovrà comunicare alle ASST interessate la sopravvenuta indisponibilità dei prodotti prima di ricevere eventuali ordini.

La causa di forza maggiore ricorre, a titolo esemplificativo, nelle seguenti ipotesi:

- indisponibilità dipendente da situazioni di carenza dei prodotti sul mercato;
- sopravvenienza di disposizioni che impediscano la temporanea commercializzazione.



In particolare il fornitore dovrà comunicare tempestivamente per iscritto la mancata disponibilità di uno o più prodotti, indicando, per ogni prodotto:

- la denominazione;
- il periodo di indisponibilità, ove noto o prevedibile;
- la causa dell'indisponibilità.

Art. 10 - AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO

La ditta dovrà garantire la fornitura di eventuali aggiornamenti o nuove versioni software ed hardware a tutte le ASST partecipanti alla gara.

Qualora durante il periodo di vigenza contrattuale l'Aggiudicatario dovesse immettere sul mercato nuove apparecchiature analoghe o sostituirle a quelle oggetto di fornitura o prodotti, aventi migliori caratteristiche di rendimento e funzionalità, in termini di efficacia ed efficienza, sarà suo obbligo darne comunicazione scritta alle ASST.

Sarà facoltà di queste ultime sostituire le attrezzature aggiudicate con quelle aggiornate o i prodotti aggiudicati con quelli di nuova introduzione, ferme restando le condizioni economiche contrattualmente pattuite, corrispondendo lo stesso prezzo offerto in sede di gara oppure rifiutarli nel caso in cui, a loro insindacabile giudizio, li consideri non perfettamente rispondenti alle specifiche esigenze dei settori di utilizzo

In quest'ultimo caso, la ditta aggiudicataria è obbligata a fornire esattamente gli articoli oggetto di aggiudicazione, o verrà considerata inadempiente, subendo le relative conseguenze.

L'eventuale sostituzione avverrà a fronte di conferma scritta delle ASST, previa acquisizione della documentazione tecnica e del parere tecnico favorevole da parte del servizio aziendale istituzionalmente preposto.

Nel caso in cui l'utilizzo del nuovo prodotto e/o della nuova metodica dovessero ottenere delle economie di scala, dovrà essere concordata tra le parti una congrua riduzione di prezzo.

Non saranno presi in considerazione aumenti dei prezzi di aggiudicazione.

La ditta dovrà impegnarsi a fornire autonomamente, a tutte le aziende sanitarie/ospedaliere partecipanti alla gara e senza maggiorazione di prezzi, previ accordi con i Responsabili delle UU.OO. interessate, adeguamenti tecnologici, metodologici o gestionali che si rendessero disponibili durante la validità del contratto.

Art. 11 - INSTALLAZIONE, COLLAUDO E ASSISTENZA

Con riferimento alle apparecchiature la ditta aggiudicataria dovrà procedere, previ accordi con il Servizio incaricato, all'installazione della strumentazione non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'ordinativo di consegna, o in alternativa dalla sottoscrizione del contratto. La fissazione di un termine diverso dovrà essere espressamente accettato dall'Azienda appaltante. L'accettazione dell'apparecchiatura è subordinata al reperimento, da parte della ditta, della necessaria autorizzazione all'installazione da parte del competente Servizio indicato.

Entro 30 (trenta) giorni dalla consegna, alla presenza del Responsabile indicato dall'Azienda, saranno eseguite opportune prove atte a verificare, nelle reali condizioni di utilizzo, il funzionamento degli strumenti consegnati. In caso di esito positivo delle prove, si procederà alla compilazione del verbale di collaudo.

La ditta dovrà farsi carico, per tutta la durata della fornitura, di ogni onere relativo alla manutenzione dell'apparecchiatura e dovrà garantirne la completa funzionalità, assicurare la continuità delle prestazioni e, di conseguenza, garantire assistenza "full risk" omnicomprensiva (inclusi pezzi di ricambio), intervenendo, in caso di malfunzionamento dell'apparecchiatura, entro e non oltre le 24 ore dalla chiamata. In caso di riparazione dello



strumento presso la propria sede, la ditta dovrà provvedere a sua cura e spese al trasporto dall'ASST alla sede stessa, e viceversa; lo strumento difettoso e/o in riparazione, dovrà essere tempestivamente sostituito come meglio precisato all'art. 2 punto 20.

La ditta dovrà effettuare almeno un intervento di manutenzione annua per ciascuna apparecchiatura; è, inoltre, impegnata a fornire, all'atto della prima consegna delle apparecchiature, manuale d'uso in lingua italiana, copia delle certificazioni di conformità alle direttive di riferimento e norme di sicurezza, schede di sicurezza in originale dei materiali di consumo, ove presenti.

Nel caso non venissero rispettati i tempi di fornitura e di intervento, la ditta dovrà corrispondere una penale di cui al successivo art.16.

Art. 12 - ALTRE INDICAZIONI

E' facoltà dell'Azienda procedere ad acquisti liberi sul mercato di particolari partite di materiale di cui alla presente procedura, ove non fossero nella tempestiva, provvisoria o definitiva, disponibilità della ditta. La ditta dovrà assumere l'onere dell'eventuale maggiore spesa. Detto onere sarà trattenuto, senza obbligo di preventiva comunicazione, sull'importo dovuto per le forniture già effettuate.

Le quantità previste nel presente disciplinare sono puramente indicative; i consumi ad esse correlati non costituiscono un impegno o una promessa dell'Azienda, essendo l'attività clinica non esattamente quantificabile, in quanto subordinata a fattori variabili e ad altre cause e circostanze legate alla sua particolare natura, nonché ad eventuali manovre di contenimento della spesa sanitaria, disposte dallo Stato o dalla Regione Lombardia. Pertanto, ai sensi dell'art. 1560 c.c., la ditta aggiudicataria sarà tenuta a fornire, alle condizioni economiche risultanti dalla gara, solo ed esclusivamente le quantità o i tipi di prodotti che verranno effettivamente richiesti, senza poter avanzare alcuna eccezione o reclamo qualora le quantità ordinate risultassero diverse da quelle indicate.

L'Azienda si riserva la facoltà di verificare, per mezzo di propri funzionari o di esperti del ramo, i dispositivi oggetto della fornitura, al fine di constatarne la corrispondenza ai requisiti prescritti al presente disciplinare, al capitolato tecnico (e relativi allegati) o alle disposizioni di legge.

In caso di RTI, si avverte che, in sede di aggiudicazione, tutti i rapporti saranno intrattenuti con la capogruppo; di conseguenza, gli ordini saranno inoltrati a quest'ultima ed i pagamenti saranno effettuati con mandati a favore della capogruppo, fatto salvo quanto indicato al successivo art. 18.

L'Aggiudicatario dovrà provvedere a stipulare a propria cura e spese una polizza assicurativa per Responsabilità Civile RCT/RCO. Il valore garantito (massimale) per i rischi sopraccitati non potrà essere inferiore a:

- | | |
|---------------------------------------------|----------------|
| ✓ RCT – Unico per sinistro | € 2.000.000,00 |
| ✓ RCO – Per ogni sinistro | € 2.000.000,00 |
| ✓ ma con il limite per ogni persona lesa di | € 1.500.000,00 |

L'impresa aggiudicataria risponde di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione del rapporto contrattuale:

- a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell'Impresa stessa;
- a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell'Amministrazione, che stipula il contratto;
- a terzi e/o cose di loro proprietà.

L'aggiudicatario è responsabile nei confronti dei terzi e dell'Amministrazione per i danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni contrattuali.

Art. 13 - GARANZIA DELL'ADEMPIMENTO DEL CONTRATTO

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, la ditta aggiudicataria dovrà costituire, entro la data fissata nella lettera di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, una garanzia fideiussoria pari al



10% (dieci percento) dell'importo del servizio deliberato (IVA esclusa), ai sensi dell'art. 103, del D.Lgs. 50/2016.

La garanzia deve espressamente prevedere:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
- l'operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La mancata costituzione della garanzia di cui al punto 1 determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia posta a corredo dell'offerta.

La fidejussione o la polizza, intestata alle ASST contraenti dovrà avere una scadenza posteriore di almeno 6 mesi rispetto a quella fissata per la scadenza del contratto.

In caso di proroga/rinnovo del servizio oltre i termini contrattuali, la garanzia dovrà essere rinnovata, alle stesse condizioni previste nel presente articolo.

E' facoltà delle ASST di incamerare, in tutto od in parte, la garanzia definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.

Art. 14 - MODALITA' DI CONSEGNA

Le consegne dei prodotti oggetto della presente fornitura, nelle quantità e nei tempi di volta in volta indicati dall'Azienda con specifici ordinativi di consegna, dovranno avvenire in porto franco, entro quindici giorni dalla data dell'ordine, presso i recapiti di seguito indicati:

ASST della Valcamonica:

- Magazzino economale presso Ospedale di Esine, Via Manzoni 142 Esine (Bs),
- Laboratorio di Patologia Clinica presso Ospedale di Edolo, P.zza Donatori di Sangue 1 Edolo (Bs).
- In merito alla consegna della strumentazione si precisa che:
la consegna, anche parziale, e l'installazione delle apparecchiature da fornire, dovrà essere concordata preventivamente con il Servizio Tecnologie Biomediche – Tel. 0364/369386 e/o con il Responsabile del Servizio utilizzatore – Tel. 0364/369475.

ASST della Franciacorta

- (Prodotti reagenti e materiale di consumo ecc.) presso magazzino della farmacia aziendale – Viale Mazzini, 6 – 25032 Chiari (BS).
- In merito alla consegna della strumentazione si precisa che:
la consegna, anche parziale, e l'installazione delle apparecchiature da fornire, dovrà essere concordata preventivamente con il Servizio Tecnologie Biomediche – Tel. 030/7102762, con il Responsabile del Servizio utilizzatore – Tel. 030/7102520, con il DEC e secondo le indicazioni del DUVRI .

Per le consegne, la ditta dovrà rispettare le procedure previste presso i singoli magazzini di ricevimento delle merci.

La ditta sarà tenuta a consegnare qualsiasi quantitativo, nei tempi e modi concordati, ed a non fissare alcun importo minimo per l'evasione degli ordini, nonché alcun onere aggiuntivo (spese di trasporto, spese di fatturazione o quant'altro) per consegne anche minime.

In caso di necessità straordinaria, il fornitore dovrà provvedere alla consegna entro tre giorni lavorativi dalla data dell'ordine.

Le bolle e le fatture dovranno rispettare la suddivisione per esercizio finanziario e per Presidio ospedaliero, riportare gli estremi dell'ordine.



Art. 15 - NORME DI SICUREZZA

Il fornitore dovrà eseguire le attività contrattuali nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008), e con dipendenti in regola con le assunzioni a norma delle vigenti leggi, e regolarmente iscritti presso l'INAIL e l'INPS (o equivalenti casse assicurative e previdenziali).

Il fornitore deve, pertanto, osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si erogano le prestazioni, tutte le norme di cui sopra, e adottare tutti quei provvedimenti ritenuti necessari ed opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro dei propri dipendenti, senza con ciò creare danno o disturbo alle attività/proprietà dell'Azienda.

Il fornitore deve prendere visione delle disposizioni relative alle informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti dell'Azienda, e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/2008, pubblicate:

- per l'ASST della Valcamonica disponibile sul sito www.asst-valcamonica.it
- per l'ASST della Franciacorta (come da DUVRI allegato)

Il fornitore è **obbligato** a:

- informare di tali disposizioni il proprio personale ed a fare osservare le prescrizioni ricevute, nonché a garantire la presenza di personale tecnico idoneo;
- ottemperare a tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, e alle normative ambientali applicabili alla realtà dell'Azienda;
- formare ed informare il proprio personale in materia di sicurezza sul lavoro;
- fornire al proprio personale idoneo cartellino di riconoscimento, riportante: nome della ditta, qualifica, nome e cognome dell'operatore;
- fornire al proprio personale macchine, attrezzature e opere provvisorie conformi alle disposizioni della normativa vigente;
- munire il proprio personale di idonei dispositivi di protezione individuale;
- non essere soggetto a provvedimenti di sospensione o interdettivi, ai sensi della normativa vigente;
- cooperare a ridurre i rischi da interferenza

L'Azienda si impegna, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, a fornire alla ditta aggiudicataria informazioni preventive dettagliate sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinata ad operare, e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Si precisa che, eseguite le necessarie valutazioni, la tipologia di materiale oggetto della presente procedura, non determina oneri relativi alla sicurezza.

Art.16 - CONTROLLO DELLA FORNITURA – CONTESTAZIONI – INADEMPIENZE CONTRATTUALI – PENALITA'

Dopo l'aggiudicazione, l'Azienda nominerà il proprio D.E.C. (Direttore dell'esecuzione del contratto) che, avrà la facoltà di respingere i prodotti per i quali si riscontrassero vizi o difetti o non corrispondenza alle caratteristiche dichiarate nell'offerta, nonché alle caratteristiche delle campionature, o alle norme di legge o a quant'altro previsto dal presente capitolato; la firma apposta all'atto del ricevimento della merce indica solo la corrispondenza del numero di colli inviati, con riserva di verifica quali-quantitativa.

La quantità è esclusivamente quella accertata presso i locali preposti ai servizi di ricevimento, entro otto giorni dalla data di consegna, e deve essere riconosciuta a tutti gli effetti dal fornitore, che provvederà ad integrarla in caso di non rispondenza.



L'accettazione di prodotti da parte dell'Azienda non solleva il fornitore dalla responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti e occulti dei prodotti forniti.

I prodotti contestati dovranno essere sostituiti, con spese a totale carico del fornitore, entro il termine indicato dall'Azienda, e comunque in modo da non recare alcun intralcio o inconveniente al normale funzionamento dell'Azienda. In caso di mancata, tempestiva sostituzione, l'Azienda avrà facoltà di acquistare dispositivi analoghi presso altro fornitore; l'eventuale maggiore spesa sarà a carico della ditta, fatta salva la facoltà dell'Azienda di chiedere la rifusione dei danni e la risoluzione del contratto.

Per ogni giorno di ritardo nelle consegne, rispetto ai termini concordati, l'Azienda potrà applicare una penale riportata nella tabella successiva, fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata consegna dei prodotti.

I rimborsi per i danni provocati e le penali inflitte, saranno trattenuti sulle fatture in pagamento e, ove queste non bastassero, sulla cauzione definitiva.

Quando i prodotti consegnati, anche se accettati per esigenze urgenti, risultino non rispondenti ai requisiti prescritti, sì da legittimarne la svalutazione, l'Azienda ne darà comunicazione al fornitore ed effettuerà, sugli importi dovuti, una detrazione pari al minor onere che si sarà riconosciuto doversi attribuire ai prodotti stessi.

In caso di contestazione sulla qualità dei prodotti, varrà il giudizio inappellabile fornito, secondo le competenze merceologiche, igieniche e scientifiche, da Laboratorio o Istituto specializzato ufficialmente riconosciuti; le spese di analisi saranno a carico del fornitore.

I prodotti dichiarati non idonei, in attesa del ritiro, saranno depositati presso i magazzini dell'Azienda; è a carico della ditta ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 8 (otto) giorni dalla contestazione, potrà essere inviata alla ditta, addebitandole ogni spesa sostenuta per la consegna.

Penali riguardanti i tempi di esecuzione dei tempi di consegna delle forniture materiali di consumo

Fattori di penale	Unità di calcolo	Penale in EURO
Per materiale non conforme a quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica	per ogni consegna contenente almeno 1 prodotto non conforme	100
Per mancato rispetto dei tempi previsti per la attivazione del servizio, dopo il termine previsto dal decreto di aggiudicazione e dei tempi di intervento per manutenzione	per il primo giorno di ritardo dal termine previsto per l'attivazione del servizio e/o per gli interventi di manutenzione	300
	per ogni giorno di ritardo, successivi al primo, dal termine previsto per l'attivazione del servizio e/o per gli interventi di manutenzione	150

Art. 17 - PREZZI, DURATA, RECESSO E RISOLUZIONE

I prezzi rimarranno fissi per i primi 12 mesi contrattuali. Alla scadenza del 1° anno il canone potrà essere soggetto alla revisione prezzi sulla scorta dell'indice dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, esclusi i tabacchi", pubblicato nel Bollettino mensile dell'Istituto Centrale di Statistica Istat:

- decorrenza: 1° gennaio successivo rispetto alla data di sottoscrizione dell'accordo di revisione prezzi;
- indice considerato: variazione percentuale media annua dell'anno rispetto all'anno precedente.

Trascorsi 24 mesi dalla data di decorrenza del contratto, è riconosciuta alle parti la facoltà di recesso anticipato, ai sensi degli artt. 1373 e 1671 Codice Civile. È, altresì, riconosciuto alle parti il recesso unilaterale dalla clausola di



proroga.

Qualora una parte intenda avvalersi della predetta facoltà, ne darà formale comunicazione all'altra parte a mezzo raccomandata A.R. o PEC, da inviarsi entro i 90 giorni antecedenti alla scadenza del contratto. Tale termine é perentorio.

Nel caso in cui una delle due parti eserciti il diritto di recesso, nelle more dello svolgimento delle procedure per la scelta del nuovo contraente, l'Appaltatore avrà comunque l'obbligo di prorogare il servizio alle medesime condizioni contrattuali per un periodo massimo di 180 giorni dalla data di notifica della volontà di recesso.

In caso di ripetute inosservanze delle prescrizioni contrattuali, ed in specie di quelle riguardanti la qualità ed i termini di esecuzione del servizio, l'Azienda avrà diritto di dichiarare risolto il contratto con preavviso di 30 (trenta) giorni mediante PEC, e di provvedere a propria discrezione, eventualmente assegnando il servizio al secondo classificato, per la continuazione della fornitura, fino alla scadenza del termine.

L'Azienda avrà, inoltre, il **diritto di risolvere** il contratto nei seguenti casi:

- falsità in relazione a quanto dichiarato in sede di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
- inadempimento, grave negligenza o contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi o condizioni contrattuali;
- qualora ricorrano le fattispecie di cui all'art.108 del D.Lgs.50/2016;
- qualora ricorrano le fattispecie di cui al Capo 4 D.Lgs.209/2005 (liquidazione coatta amministrativa)
- per fusione, scissione, incorporazione della ditta in altre società, cessione del ramo di attività ad altra impresa, qualora l'Azienda non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci o con la nuova impresa;
- violazione dei principi stabiliti dal Codice Etico aziendale e/o dal Patto di Integrità Regione Lombardia e/o dal Piano triennale di prevenzione della corruzione;
- violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.3 della L.136/2010 e successive modifiche

Il fornitore decaduto ha l'obbligo di risarcire i danni economici e di sottostare, altresì, a titolo di penale, alla perdita della cauzione prestata, che sarà incamerata a beneficio dell'Azienda.

L'Azienda si riserva di interrompere la fornitura, con congruo preavviso, qualora si verificassero le condizioni per un diverso sistema di approvvigionamento del materiale oggetto della presente gara, o nel caso di modifiche derivanti da iniziative aziendali di natura organizzativa o legate alla razionalizzazione della spesa oppure qualora centrali di committenza quali Consip e A.R.C.A. aggiudichino dispositivi coincidenti con quelli compresi nella presente gara, senza che il fornitore possa chiedere risarcimenti di alcun tipo.

Nei suddetti casi di recesso, il fornitore non avrà nulla da pretendere se non il pagamento delle forniture effettuate, purchè eseguite regolarmente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore ed eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso delle spese.

Art. 18 - FINANZIAMENTI E PAGAMENTI

La spesa è finanziata con rimesse a carico del fondo sanitario nazionale, imputate al bilancio dell'Azienda.

I pagamenti avverranno a 60 (sessanta) giorni dal ricevimento (registrazione) della fattura. La fatturazione sarà:

- mensile per i prodotti oggetti della fornitura,
- trimestrale per i canoni di noleggio e assistenza delle apparecchiature.

Oltre tale termine, a richiesta, verrà applicata la disciplina inerente agli interessi moratori, secondo la normativa vigente.



A seguito di precisa richiesta della capogruppo, in caso di RTI, potrà essere concesso all'azienda mandante di fatturare direttamente parte della fornitura aggiudicata, secondo la ripartizione dichiarata in sede di partecipazione.

Analoga disciplina si applicherà nei confronti di eventuali ditte sub-appaltatrici.

ART. 19 CESSIONE DEL CREDITO

La cessione del credito non è efficace senza espressa accettazione dell'ASST ed è subordinata alla verifica di conformità della fornitura: non sarà pertanto accettata la “cessione di crediti futuri”

In caso di cessione del credito, il creditore deve notificare all'Azienda copia legale dell'atto di cessione. La cessione è irrevocabile. L'Azienda non può essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati prima di detta notifica.

AREA GESTIONE RISORSE MATERIALI

Responsabile del procedimento: Ing. Francesco Mazzoli

Funzionario Istruttore: Danila Bonfadini 0364-329204

economato@asst-valcamonica.it